

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 319 DEL 24/02/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PET-TAC A FAVORE DI PAZIENTI PROVENIENTI DAI PRESIDI OSPEDALIERI DI BASSANO DEL GRAPPA, ASIAGO E SANTORSO. BIENNIO 2023-2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 273/23

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 996 del 27/05/2022 è stata rinnovata per l'anno 2022 la convenzione con l'Azienda ULSS N.8 Berica per l'esecuzione di prestazioni di Diagnostica PET-TAC a favore di pazienti provenienti dai Presidi Ospedalieri di Bassano Del Grappa, Asiago e Santorso;
- con nota prot. n. 46645 del 23/05/2022, è stata richiesta all' Azienda Sanitaria Ulss 8 Berica la disponibilità ad applicare un eventuale sconto sulle tariffe delle prestazioni riguardanti la convenzione oggettivata;
- con nota prot. n. 62961 del 10/06/2022, ns. prot. n. 53110 del 10/06/2022, l'Azienda Ulss n. 8 Berica ha espresso la disponibilità allo sconto del 5% sulla tariffa delle prestazioni convenzione per Diagnostica PET-TAC a far data dal 01/01/2022;
- con deliberazione n. 1342 del 15/07/2022 sono state approvate le modifiche alla deliberazione n. 996 del 27/05/2022 per il rinnovo della convenzione con l'Azienda ULSS N. 8 Berica per applicazione sconto del 5% sulla tariffa prestazioni di Diagnostica PET-TAC, anno 2022;
- la struttura proponente con nota prot. n. 73559 del 19/08/2022 ha avviato con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa, Asiago e Santorso l'iter determinativo dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in regime di convenzionamento con altre Aulss del Veneto per gli anni 2023 e 2024;

Visto che:

- con nota prot. n. 75783 del 29/08/2022 la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa ha inviato la risposta alla nota sopra ricordata, indicando di rinnovare la convenzione in oggetto per il biennio 2023-2024;
- con mail agli atti del 05/09/2022 la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Santorso ha inviato la risposta alla nota sopra ricordata, indicando di rinnovare la convenzione in oggetto per il biennio 2023-2024;
- con verbale agli atti del 05/09/2022 si è documentata la riunione del 29/08/2022 intercorsa tra questa Direzione e le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri aziendali sulla determinazione dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in convenzionamento con altre Aziende Sanitarie del Veneto;
- il fabbisogno è stato formalizzato nella deliberazione n. 1809 del 30/09/2022 con cui questa Azienda ha approvato la "Programmazione dei fabbisogni di assistenza sanitaria in regime di convenzionamento con Aziende del SSR, per consulenze ex art. 117 comma 2 lettere a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 e per prestazioni. Biennio 2023-2024";
- con nota prot. n. 88253 del 10/10/2022 questa Azienda ha richiesto la disponibilità al Direttore Generale dell'Ulss n. 8 Berica di rinnovare la convenzione per prestazioni in oggetto per il biennio 2023-2024, con applicazione di uno sconto del 5% come già definito con la sopra ricordata deliberazione n. 1342 del 15/07/2022;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 127455 del 13/12/2022, ns. prot. n. 108616 del 13/12/2022, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione per le prestazioni in oggetto;
- con nota prot. n. 12688 del 06/02/2023, ns. prot. n. 10403 del 06/02/2023, l'Azienda ULSS n. 8 Berica ha inviato la convenzione, approvata con atto deliberativo n. 107 del 26/01/2023, per

l'effettuazione di prestazioni in oggetto per il biennio 2023-2024, con l'applicazione dello sconto del 5% sulla tariffa prestazioni di Diagnostica PET-TAC;

- la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per il biennio 2023-2024 la convenzione con l'Azienda ULSS n. 8 Berica per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica PET-TAC, con lo sconto del 5% sulla tariffa, a favore di pazienti provenienti dai Presidi Ospedalieri di Bassano Del Grappa, Asiago e Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- prevedere una spesa annua prevista di € 142.500,00 (esente IVA), per un importo complessivo previsto nel biennio 2023-2024 di € 285.000, 00;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per il biennio 2023-2024 la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica PET – TAC, con lo sconto del 5% sulla tariffa, a favore di pazienti provenienti dai Presidi Ospedalieri di Bassano Del Grappa, Asiago e Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare l'onere della convenzione, per il biennio 2023-2024, per un importo pari a complessivi € 285.000,00 come di seguito indicato:
 - € 142.500,00= al conto BA1500R00 “PR – Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria” del BEP 2023 –programma di spesa n. 163;
 - € 142.500,00= al conto BA1500R00 “PR – Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria” del BEP 2024 –programma di spesa n. 163;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI	
	DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria	
	Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.	
	BNVMGS57E59G288F);	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);	
	PREMESSO CHE	
	l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 di cui al prot.	
	103884 del 10/10/2022, la volontà di avvalersi, anche per il biennio 2023-2024,	
	della collaborazione per l'esecuzione di:	
	- prestazioni di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti provenienti dagli	
	Ospedali di Bassano del Grappa e Asiago (Distretto 1) e per pazienti	
	provenienti dall'Ospedale di Santorso (Distretto 2), in quanto non possibili <i>in</i>	
	<i>loco</i> per la mancanza o la limitatezza delle apparecchiature in dotazione e di	
	personale dipendente qualificato;	
	- le prestazioni in esame saranno svolte presso l'U.L.SS. n. 8, per cui	
	l'effettuazione dei trasporti è consentito in tempi brevi e con il minimo	
	disagio per i pazienti;	

- il fabbisogno stimato dall'U.L.SS. n. 7 è, per il Distretto 1, di 25 prestazioni di diagnostica PET-TAC a trimestre e, per il Distretto 2, di 20 prestazioni a trimestre;

TANTO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO

Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

1) L'U.L.SS. n. 8 garantisce in favore dei pazienti dell'U.L.SS. n. 7 l'esecuzione delle prestazioni di diagnostica PET-TAC di seguito dettagliate:

- 92.18.6 Tomografia Globale Corporea (PET);
- 92.11.6 Tomoscintigrafia Cerebrale (PET) studio qualitativo;
- 92.18.9 PET-TC.

2) La programmazione delle prestazioni di cui sopra verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in base a protocolli comuni relativi a:

- indicazioni
- consenso informato alle procedure
- relazione clinica all'accesso
- referto

3) L'U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza settimanale, per l'esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto del presente convenzione.

Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7

1. Esclusione dalla mobilità intraregionale delle prestazioni di medicina nucleare succitate per i pazienti inviati dall'U.L.SS. n. 7 a Vicenza;

2. Riconoscimento, per le prestazioni individuate al precedente articolo 1, previa fatturazione delle prestazioni da parte dell'U.L.SS. n. 8, di un compenso pari a quello previsto dal Codice Veneto del Prescrivibile (CVP) in vigore scontato del

	5%. L'U.L.SS. n. 8, alla scadenza del primo anno di vigenza della presente	
	convenzione, si riserva di rivedere la scontistica di cui sopra.	
	3. le indagini di cui a suddetto articolo 1 sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di	
	Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto,	
	sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico	
	dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.	
	4. L'U.L.SS. n. 7 si impegna a rispettare le date e gli orari di accesso alle	
	prestazioni garantite dall'U.L.SS. n. 8 come concordati con quest'ultima, al fine	
	di non ostacolare il normale svolgimento dell'attività istituzionale svolta	
	dall'U.O.C. coinvolta.	
	Articolo 3 - Aspetti economici	
	Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto del presente accordo, la	
	tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal Codice Veneto del	
	Prescrivibile in vigore per la Tomografia Globale Corporea (cod. 92.18.6) - PET-TC	
	(cod. 92.18.9) - Tomoscintigrafia Cerebrale (cod. 92.11.6) scontate del 5%.	
	Le prestazioni oggetto del presente accordo sono escluse dalla mobilità sanitaria	
	intraregionale.	
	Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 8, con cadenza trimestrale, invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune	
	verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività.	
	L'U.L.SS. 7 si impegna ad emettere ordinativo elettronico NSO entro giorni 10	
	(dieci) dal ricevimento del riepilogo di cui al capoverso precedente, dandone notizia	
	all'indirizzo mail: sao@aulss8.veneto.it , sulla base del quale, la stessa U.L.SS. n. 8,	
	emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 5 – Modalità di pagamento	

	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei	
	confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento	
	delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo	
	all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività	
	oggetto del presente accordo.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	Le Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure	
	idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto	
	disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .	
	Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività in argomento è	
	l'U.L.SS. n. 7.	
	L'U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8	

	Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti	
	strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo,	
	entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata	
	normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 8 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2024 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente	
	accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda	
	non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del	
	personale coinvolto.	
	Articolo 9 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	

Articolo 10 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi della Tariffa parte II allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

 Maria Giuseppina
Bonavina
27.01.2023 15:39:49
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del
codice civile l'art. 6 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

 Maria-Giuseppina
Bonavina
27.01.2023 15:40:20
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)